

C O M U N E D I I S E O

UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E L'ORDINE NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (Art. 84 del T.U.L.P.S.)

Articolo 1

Disposizioni di base e contenuto del presente regolamento

In conformita' a quanto dispone l'art.84 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/6/1931, n.773, ed all'assegnazione delle incombenze demandate ai Comuni con l'art.19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, viene approvato il presente regolamento che disciplina il servizio d'ordine e di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo (cinema, teatri, locali notturni, discoteche, locali similari, comunque denominati, sia al chiuso che all'aperto).

Articolo 2

Agibilita' dei locali

I locali di pubblico spettacolo possono essere destinati a tale attivita' solo dopo che venga rilasciata la dichiarazione di agibilita', di cui all'art.80 del T.U.L.P.S. da parte del Sindaco ai sensi dell'art.19, primo comma, n.9, del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.

La dichiarazione di agibilita' viene aggiornata altresì, anche su iniziativa della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo prevista dall'art.141 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635,:

- 1) Quando il locale sia stato adibito ad altri usi o dopo che vi siano state apportate riparazioni o varianti di una certa entita';
- 2) In occasione del rinnovarsi dell'autorizzazione o del cambiamento del genere di spettacoli tenuti nel locale;
- 3) In occasione di incendi o quando si verificchino altri sinistri che interessino le strutture e gli impianti.

Articolo 3

Ubicazione dei locali

I locali o luoghi da destinare ai pubblici spettacoli, sia al chiuso che all'aperto, debbono essere, per quanto possibile, sistemati su aree circoscritte da strade per il facile scorrimento della circolazione, meglio se collocati in edifici isolati.

I locali della capacita' di oltre duemila spettatori non potranno comunque essere incorporati in edifici adibiti ad altri usi.

Articolo 4

Esercizi di somministrazione annessi a locali di pubblico spettacolo

Ai locali di pubblico spettacolo possono essere annessi esercizi per la somministrazione di alimenti e/o bevande destinati esclusivamente agli spettatori.

Detti esercizi dovranno essere sistemati in locali propri ed avere un'uscita diretta sulla pubblica via o comunque su area che non sia di pregiudizio per l'accesso, l'uscita e comunque lo sgombero degli spettatori.

Articolo 5

Illuminazione dei locali

L'illuminazione dei locali dovrà essere eseguita con circuiti distinti settore per settore, ciascuno collegato direttamente alla rete di alimentazione esterna, in modo che quando per una causa qualunque, esclusa la mancata alimentazione dall'esterno, venga a mancare la luce in un settore del locale, rimangano accesi altri settori.

Articolo 6

Prevenzione incendi

Tutti i luoghi di rappresentazione debbono essere muniti di impianto di idranti fissi sotto pressione.

In casi particolari per scene pericolose o per altre ragioni l'Autorità potrà richiedere la sistemazione di un impianto a pioggia comandato.

Dovranno essere osservate tutte le altre prescrizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n.16 in data 5 febbraio 1951 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' obbligatorio il servizio di vigilanza antincendio di cui all'art.3 della legge 26/7/1965, n.966, su richiesta dei titolari delle seguenti attività:

- a)Teatri, cinema, circhi con capienza superiore a 500 posti (2.000 per teatri all'aperto);
- b)Teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti;
- c)Sale pubbliche di audizione con capienza superiore a 1.000 posti;
- d)Impianti per attività sportive all'aperto, luoghi o aree all'aperto, con capienza o afflusso superiore a 10.000 persone (4.000 per impianti al chiuso) ove occasionalmente si presentano spettacoli od intrattenimenti;
- e)Locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone.

Articolo 7 Pulizia dei locali

I locali di pubblico spettacolo debbono essere sempre tenuti perfettamente puliti, ben ordinati ed in stato decoroso.
La pulizia dev'essere fatta almeno tre ore prima dell'apertura del locale avvalendosi anche di aspiratori della polvere per tappezzerie, tendaggi, poltrone, ecc.

Articolo 8 Acqua potabile

Tutti i luoghi di pubblico spettacolo devono essere muniti di impianto di acqua potabile con rubinetti di erogazione facilmente accessibili per uso degli spettatori.

Articolo 9 Servizi igienici

Ogni luogo deve essere altresì dotato di un adeguato numero di latrine (gabinetti igienici) per uomini e donne opportunamente segnalate da scritte indicatrici.
Ogni servizio igienico, compresi gli ambienti destinati ad orinatoi, deve essere preceduto da un antibagno munito di lavabi ad acqua corrente.
I servizi igienici e gli antibagni devono essere ventilati direttamente dall'esterno.

Articolo 10 Spegnimento delle luci

Le luci all'interno del locale potranno essere spente in tutti gli ambienti solo quando gli stessi saranno stati sgomberati da tutti gli spettatori.

Articolo 11 Accesso del pubblico nella sala

L'ingresso del pubblico nei locali destinati allo spettacolo deve essere consentito almeno mezz'ora prima della rappresentazione.
E' vietato ammettere spettatori prima dell'ora fissata facendoli entrare da accessi diversi da quelli aperti al pubblico.
Nel caso di eccezionale concorso di folla, l'ingresso potrà essere anticipato di un'ora e anche più, ove occorra.
La rappresentazione dovrà avere inizio puntualmente all'ora indicata dai manifesti.

Articolo 12
Orari degli spettacoli

Non possono sospendersi, ritardarsi o variarsi gli spettacoli senza il consenso del funzionario di polizia che vi assiste. Ottenuto tale assenso l'impresario o concessionario dell'autorizzazione dovrà fare avvisare il pubblico dalla ribalta e con cartelli affissi agli ingressi e presso il botteghino di vendita dei biglietti.

Articolo 13
Sospensione degli spettacoli

In caso di sospensione totale dello spettacolo, sempre che avvenga prima dell'inizio del secondo atto o della seconda parte dello spettacolo, l'impresario o il concessionario della licenza e' tenuto a restituire agli spettatori il prezzo del biglietto. Qualora la sospensione sia disposta dall'autorita' di polizia in dipendenza di disordini dovuti a colpa di chi da' o fa fare lo spettacolo, l'autorita' stessa puo' ordinare che venga restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso anche quando sia stato iniziato il secondo atto.

Articolo 14
Vendita biglietti

E' vietato vendere biglietti d'ingresso o posti a sedere a prezzo diverso da quello stabilito dal manifesto.

Articolo 15
Numero biglietti vendibili

E' vietato vendere biglietti oltre il numero dei posti stabiliti sia che si tratti di posti a sedere che di posti in piedi.

Articolo 16
Divieti d'ingresso

Nelle sale di spettacolo e' vietato:

- a) L'ingresso alle persone in stato di ubriachezza ed a quelle che si presentano vestite in modo contrario alla decenza ed al rispetto del pubblico;
- b) Portare bastoni od ombrelli nelle sale ove si effettuano spettacoli;
- c) Portare lumi, fiaccole, materiali infiammabili o pericolosi ed oggetti che possano comunque arrecare danno, molestia o disturbo;
- d) Condurre cani od altri animali.

Articolo 17
Divieto di appoggio oggetti

Sul parapetto delle gallerie e dei palchi, verso le sale, non si possono appoggiare mantelli, indumenti, cannocchiali od altri oggetti.

Articolo 18
Divieto di fumare

Nei luoghi di pubblico spettacolo al chiuso e' assolutamente vietato fumare, salvo che i locali non siano dotati delle apparecchiature previste dalla legge n.584 dell'11 novembre 1975 (tale deroga non e' comunque consentita per i teatri e per le sale cinematografiche).

Il divieto di fumare dovra' risultare da appositi cartelli e sara' fatto osservare a mezzo del personale di servizio, maschere, inservienti, ecc.

Articolo 19
Divieto di vendite

Nell'interno dei locali e' vietata, senza preventiva autorizzazione dell'autorita' comunale, la vendita o distribuzione anche gratuita, di giornali, libri, stampe e simili, nonche' la vendita di bibite, rinfreschi, dolci, ecc. L'autorizzazione alla vendita, ai sensi dell'art.53, comma 7, del D.M. 375/88, puo' essere concessa "per la vendita, durante lo svolgimento dello spettacolo, limitatamente a stampe, libri, riproduzioni audiovisive, articoli di vestiari, giocattoli ed a altri oggetti promozionali strettamente attinenti allo spettacolo stesso inoltre dolci in genere e bevande non alcoliche in favore dei soli spettatori".

Articolo 20
Divieto di accesso al palcoscenico

E' vietato l'accesso al palcoscenico a chiunque non appartenga alla direzione, alla compagnia di artisti o al personale di servizio del locale.

Articolo 21
Divieto di fermarsi fuori dalla sala degli spettacoli

E' vietato soffermarsi negli anditi, per le scale, nei corridoi, vestiboli, corsie ed altri luoghi di passaggio, onde non ostacolare la libera circolazione e l'accesso ai vari ordini di posti.

Articolo 22

Divieto di spostarsi da una fila all'altra

Non si puo' passare da una fila all'altra scavalcando sedie, poltrone o panche.

Articolo 23

Divieto di tenere il cappello durante gli spettacoli

Durante la rappresentazione e' vietato agli spettatori di tenere il cappello in testa, ed alle signore di portare cappelli tali da ostacolare la visuale a coloro che si trovano nelle file posteriori.

Gli spettatori dei posti a sedere hanno l'obbligo, durante lo spettacolo, di restare seduti.

Articolo 24

Occupazione dei posti

Nei teatri e negli altri locali ove vi siano varie categorie di posti, nessuno puo' occupare posto diverso da quello indicato sul biglietto.

Articolo 25

Sedie numerate

Le sedie non numerate spettano di diritto ai primi occupanti; e' vietato occupare posti per conto terzi. Le sedie occupate esclusivamente dalle persone in possesso dei biglietti corrispondenti.

Articolo 26

Divieto di collocamento di sedili portatili

E' vietato collocare sedili mobili all'interno dei locali nei passaggi che conducono ai posti a sedere ovvero negli spazi laterali prospicienti gli accessi e le uscite.

Articolo 27

Posti in piedi

Nessuno spettatore puo' sostare nei corridoi, passaggi, spazi di accesso a d'uscita dal locale.

Possono essere concessi posti in piedi purché:

- siano calcolati agli effetti delle capacita' delle uscite;
- siano delimitati in aree appositamente destinate, opportunamente delimitate da barriere o con cordoni lasciando comunque libere le aree di passaggio di disimpegno di entrata e di uscita;
- il numero degli spettatori in piedi corrisponda per lo meno alla proporzione di non piu' di quattro spettatori per ogni metro quadrato dell'area destinata a tali posti.

Articolo 28
Comportamento degli spettatori

Sono proibiti gli schiamazzi ed i rumori che possono interrompere o turbare il normale svolgimento dello spettacolo.

sono anche vietati espressioni o gesti offensivi per il pubblico e per gli artisti.

E' vietato il lancio nella sala dello spettacolo di stampati, manoscritti di qualsiasi genere e di oggetti che possano comunque recare molestia.

Solo in determinate circostanze potrà essere consentito il lancio di coriandoli, stelle filanti, ecc.

Articolo 29
Spettacoli lirici

Relativamente agli spettacoli lirici, una volta iniziato lo spettacolo nessuno potrà entrare od uscire dalla sala.

Articolo 30
Richiamo al comportamento - Espulsione

A giudizio del funzionario di polizia di servizio e dopo un primo avvertimento rimasto inefficace, potranno essere espulsi dalla sala i violatori alle precedenti disposizioni senza pregiudizio dell'azione penale. Gli espulsi non potranno pretendere il rimborso del biglietto pagato.

Articolo 31
Componimento delle divergenze

Qualora durante lo spettacolo si verificassero contestazioni tra gli spettatori, o fra gli attori, o tra quest e l'impresario o concessionario, i contendenti, su semplice invito degli appartenenti alla forza pubblica dovranno presentarsi al funzionario di servizio per la composizione della vertenza.

Articolo 32
Agevolazioni dei funzionari

Il personale dipendente dall'impresario o concessionario dell'autorizzazione dovrà agevolare in tutti i modi il compito del funzionario di servizio, degli agenti della forza pubblica e dei vigili del fuoco.

Articolo 33
Esposizione pianta del locale

Nell'atrio di ciascun teatro o cinematografo o locale di pubblico spettacolo dovrà essere affissa una pianta del locale con la chiara indicazione di tutte le porte di uscita.

Articolo 34
Porte d'uscita e di sicurezza

Tutte le porte d'uscita, comprese quelle di sicurezza, dovranno essere indicate da apposita legenda e, durante la rappresentazione, contrassegnate da luce rossa e lasciate aperte o facilmente apribili, con semplice pressione dall'interno all'esterno. Alla fine dello spettacolo dovranno essere aperte tutte le uscite ordinarie e di sicurezza.

Articolo 35
Affissione del regolamento

Copia del presente regolamento dovrà essere tenuta costantemente affissa nel vestibolo del locale di pubblico spettacolo e negli altri reparti che hanno un'entrata propria. L'affissione dovrà farsi in punto ben visibile ed illuminato in modo che ne sia facile la lettura.

Articolo 36
Compito dei titolari dell'autorizzazione

A prescindere dalle verifiche che verranno eseguite dagli Uffici ed agenti della forza pubblica i titolari dell'autorizzazione sono tenuti a curare sempre la perfetta efficienza di tutti i mezzi atti a garantire l'incolumità pubblica.

Articolo 37
Sanzioni e disposizioni finali

L'inosservanza da parte del titolare alle norme contenute nel presente regolamento comporta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni ovvero per il periodo necessario all'adeguamento delle disposizioni. Sono fatte salve ulteriori violazioni alle norme previste dalla legge aventi carattere penale o pecuniario. Le disposizioni ivi contenute sono parte integrante delle prescrizioni e dei requisiti previste dalle leggi e dai regolamenti di igiene, sanità, pubblica sicurezza e per la prevenzione incendi.